

borazione con il Dipartimento della pubblica sicurezza, una procedura di comparazione degli elementi identificativi della persona oggetto di usurpazione d'identità con quelli, anche dattiloskopici, della persona effettivamente segnalata nel Sis.

Sempre allo scopo di rilevare più agevolmente i casi di omonimia, è stata poi rafforzata la collaborazione con il Centro visti del Ministero degli affari esteri e con le divisioni Sirene ed N.Sis del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Su tale quadro complessivo si sono innestate, con effetto dal 1° gennaio 2004, le modifiche introdotte dal Codice circa le modalità di esercizio del diritto di accesso al Sis e degli altri diritti connessi (rettifica, integrazione o cancellazione), che possono essere ora esercitati direttamente nei confronti dell'autorità di polizia (cd. accesso diretto) e non più solo per il tramite del Garante (cd. accesso indiretto).

Il d.lg. n. 196/2003 ha infatti modificato la legge n. 388/1993, lasciando sostanzialmente inalterato il sistema dei controlli del Garante attribuiti all'Autorità dalla Convenzione e dalla legge n. 675/1996 (ora, artt. 53, 154, comma 2, lett. *a*), e 160 d.lg. n. 196/2003), ma disciplinando in maniera innovativa il diritto dell'interessato di conoscere l'esistenza nel Sis di una segnalazione che lo riguarda ed i dati detenuti, nonché di ottenerne l'eventuale aggiornamento, rettifica o cancellazione (art. 173 d.lg. n. 196/2003).

In base alla nuova disciplina l'interessato ha il diritto di ottenere in tempi rapidi una risposta direttamente dall'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS, ai sensi dell'art. 108 della Convenzione, che in Italia è il Dipartimento della pubblica sicurezza, anziché per il tramite del Garante. Se necessario, all'esito di un intempestivo, mancato o inidoneo riscontro alla richiesta formulata al Dipartimento, l'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo al Garante.

La scelta operata dal Codice è in linea con quella effettuata da gran parte dei Paesi dell'area Schengen ed introduce una procedura analoga a quella prevista per l'accesso diretto ai dati inseriti nel Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'Autorità ha richiamato l'attenzione del Ministero dell'interno sulla necessità di assumere ogni iniziativa utile ad assicurare a quanti richiedono l'accesso un riscontro idoneo e tempestivo, anche in relazione alla possibilità per l'interessato, confermata dal Codice, di richiedere, sulla base dei dati conosciuti, un'ulteriore tutela dei propri diritti rispetto all'aggiornamento, rettifica, o cancellazione dei dati, anche in sede giudiziaria (art. 11, comma 2, legge n. 388/1993 e art. 10, comma 5, legge n. 121/1981).

A tal riguardo il Garante ha pure indicato l'opportunità di alcuni accorgimenti per l'inoltro delle richieste e il loro riscontro, che possono risultare vantaggiosi per le stesse persone interessate.

Il Garante ha infine richiamato l'attenzione dell'Ufficio visti del Ministero degli affari esteri sulla necessità di sensibilizzare efficacemente in materia le ambasciate e le cancellerie consolari nei Paesi interessati, anche attraverso il ricorso a moduli pre-stampati o ad apposite diciture che orientino quanti richiedono il visto sulle modalità di esercizio del diritto di verifica delle segnalazioni esistenti nel Sis.

---

**La nuova disciplina di  
accesso al Sis**

# 50

## La trattazione dei ricorsi

### 50.1. Il ricorso come strumento diffuso di tutela

La crescita progressiva del numero dei formali ricorsi pervenuti al Garante, che già era stata registrata nelle relazioni degli ultimi anni, ha trovato conferma nel 2003, anno nel quale si può parlare addirittura di una vera e propria esplosione dell'utilizzo di questo strumento di tutela, come dimostrato dalle statistiche.

Mentre nel 2001 le decisioni sui ricorsi sono state 169, nel 2002 sono stati esaminati 390 ricorsi, per arrivare ai 608 ricorsi decisi nell'anno solare 2003 (per il periodo di riferimento 1° gennaio 2003-31 marzo 2004 il numero totale dei ricorsi decisi è 775). Un esame più approfondito del contenuto dei ricorsi dimostra che ormai, grazie anche all'attenzione che molte decisioni hanno ottenuto sulla stampa, così come nella letteratura specializzata, questo strumento di tutela è entrato nella coscienza sociale e costituisce parte del bagaglio professionale degli operatori forensi.

Varie sono le ragioni di questo incremento: la celerità della procedura, i costi contenuti, la possibilità per gli interessati di tutelare i propri diritti senza obbligo di assistenza da parte di un legale, ma soprattutto l'estrema duttilità dello strumento del ricorso che ha dimostrato di poter essere applicato ai campi più diversi. Ciò vale in particolare per il diritto di accesso ai dati personali, che trova ormai larga e comune applicazione ai settori più disparati (pubblica amministrazione, ambito sanitario, settori assicurativo, finanziario e creditizio, trattamenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, ecc.).

---

**Le opposizioni ai provvedimenti del Garante**

---

**La competenza territoriale**

---

**Dati contenuti nelle perizie medico-legali**

---

Per quanto concerne, invece, le opposizioni proposte contro le decisioni assunte dall'Autorità nell'anno trascorso, ne sono state proposte in numero estremamente contenuto, e comunque, sono state in larghissima parte rigettate dai tribunali o contraddette da una successiva giurisprudenza.

Sul piano della corretta instaurazione del contraddittorio, merita di essere segnalata la decisione del Tribunale di Firenze (depositata in cancelleria il 15 aprile 2003), con la quale è stata accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Autorità, confermandosi il principio secondo cui, avverso i provvedimenti espressi del Garante sui ricorsi, nonché nelle ipotesi di rigetto tacito, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (art. 29, comma 6, legge n. 675/1996; ora, artt. 151 e 152, d.lg. n. 196/2003).

Analoga eccezione, sollevata sotto altro profilo dall'Autorità in un giudizio instaurato dinanzi al Giudice di pace di Amantea con opposizione ad ordinanza di applicazione di sanzione amministrativa, è stata accolta dall'adito giudice che si è pertanto dichiarato incompetente.

Altra significativa questione definita in sede di impugnativa davanti al giudice ordinario di una decisione del Garante su un ricorso (al termine, peraltro, di un complesso *iter* processuale), è stata quella della riconducibilità delle valutazioni espresse nelle perizie medico-legali alla nozione di dato personale (Tribunale di Roma, sentenza 17 luglio 2003). Allineandosi agli orientamenti espressi in alcune altre sedi giudiziarie e conformi a quelli enunciati dal Garante in più occasioni

(cfr. *supra*, parag. 7.9.), l'adito giudice si è discostato da alcuni circoscritti precedenti ed ha affermato che anche i giudizi valutativi devono considerarsi dati personali, in quanto, riferendosi ad un persona determinata, sono dotati di un'efficacia informativa tale da fornire un elemento aggiuntivo di conoscenza rispetto all'interessato. Una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni relative alla nozione di dato personale e al diritto di accesso, sollevata con riferimento agli artt. 2 e 21 della Costituzione, è stata dichiarata quindi manifestamente infondata.

Si è pertanto riconosciuto che anche rispetto ai “dati valutativi” l'interessato può esercitare il diritto di accesso e alcuni altri diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ad esclusione dei diritti di rettificazione o integrazione (in tal senso dispone ora, come già detto, l'art. 8, comma 4, del Codice).

Con la medesima pronuncia il tribunale ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità delle disposizioni che disciplinano l'opposizione ai provvedimenti dell'Autorità, sollevata in relazione alla riconosciuta natura di rimedio non giurisdizionale (Cass. civ. 20 maggio 2002, n. 7341) del ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del Codice). Da tale natura la giurisprudenza ha fatto derivare, infatti, la legittimazione di questa Autorità ad essere parte nei giudizi instaurati a seguito di opposizione ad un suo provvedimento. Di qui la proposizione, nella vicenda in esame, della questione di costituzionalità, per asserita violazione della regola del giusto processo, in quanto la possibilità di impugnare la decisione del giudice di primo grado sull'opposizione al provvedimento del Garante solo tramite ricorso per Cassazione sarebbe stata in contrasto con la regola del doppio grado di giudizio.

Nel respingere tale questione, il tribunale ha riconosciuto che ragioni di speditezza possono giustificare l'esistenza di procedimenti giurisdizionali semplificati in cui è previsto un unico sindacato di merito, in quanto nella Costituzione non è contenuta alcuna norma che garantisca espressamente il doppio grado di giudizio.

Va infine ricordata, sebbene non sia stata proposta avverso una decisione su ricorso, l'impugnazione del provvedimento del Garante del 19 marzo 2003 concernente la pubblicazione di foto segnaletiche. Di tale impugnazione, accolta dal Tribunale di Milano, si è già parlato in altra parte di questa *Relazione* (cfr. *supra*, parag. 15.2.). Qui occorre sottolineare che, nel relativo decreto, l'adito tribunale ha invece rigettato l'eccezione dei ricorrenti nella parte in cui lamentavano di non esser stati sentiti da questa Autorità prima dell'emissione del provvedimento, ritenendo infondata al riguardo ogni doglianza di costituzionalità. Secondo il tribunale, infatti, in certe situazioni possono essere necessari interventi immediati del Garante, salva la possibilità di contestarli e di ottenerne se del caso la sospensione degli effetti. Inoltre, sono state ritenute inapplicabili in via analogica all'intervento d'ufficio dell'Autorità le regole procedurali da osservare in sede di ricorso al Garante di cui all'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 149 del Codice).

#### **50.2. Le novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali**

Il d.lg. n. 196/2003 è intervenuto anche sulle disposizioni relative ai ricorsi, che sono ora contenute negli artt. 145 e s. del Codice.

---

#### **Gradi del giudizio di opposizione**

Alla luce dell'esperienza maturata nei primi quattro anni di vigenza delle disposizioni attuative in materia di ricorsi, sono state apportate alcune importanti modifiche riguardanti, essenzialmente, l'ampliamento dei termini di durata del relativo procedimento, in funzione di prevenzione del contenzioso.

Anzitutto, l'art. 146 ha portato a quindici giorni (aumentabili fino a trenta in caso di riscontro di particolare complessità) il termine a disposizione del titolare o del responsabile per rispondere all'interpello preventivo che l'interessato deve necessariamente formulare prima di poter presentare il ricorso.

La modifica mira a consentire al titolare e al responsabile del trattamento di poter riscontrare adeguatamente le richieste di accesso ai dati personali presentate dall'interessato; ciò anche tenuto conto che le richieste riguardano a volte una complessa serie di dati, non sempre riportati, come pure sarebbe dovuto, su documenti o supporti prontamente reperibili per l'estrazione di tutte le informazioni rilevanti.

Il termine in precedenza fissato indirettamente in cinque giorni non agevolava in questi casi un riscontro tempestivo o adeguato e favoriva talora la presentazione del ricorso.

L'art. 150, comma 2, ha anche fissato in sessanta giorni il termine per la decisione sul ricorso: tale ampio spazio temporale a disposizione delle parti e dell'Autorità permette di articolare meglio, quando è necessario, gli accertamenti istruttori e consente di dare quindi maggiore effettività al principio del contraddittorio.

In questo quadro si colloca pure la nuova possibilità per l'Autorità di disporre una proroga fino a quaranta giorni dei termini per la decisione sul ricorso, non subordinata, come la più breve proroga prevista in precedenza, all'assenso di entrambe le parti.

Il Codice è poi intervenuto su due profili procedurali che avevano dato luogo ad alcuni problemi interpretativi.

È stata in questo quadro confermata la necessità dell'autenticazione della sottoscrizione apposta dal ricorrente in calce al ricorso, superando, con l'esplícita indicazione contenuta nell'art. 147, comma 4, le perplessità insorte in alcuni circa la compatibilità di tale obbligo con la disciplina in tema di autocertificazione.

Un'altra precisazione utile è venuta infine dal comma 6 dell'art. 150 del Codice il quale, in riferimento all'eventuale pronuncia sulle spese del procedimento, ha stabilito che la decisione del Garante costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 c.p.c.; resta invece ferma l'inammissibilità della proposizione innanzi a questa Autorità delle richieste di risarcimento dei danni.

### *50.3. Brevi cenni sulla casistica*

Per sottolineare l'ampio spettro di questioni affrontate dal Garante in sede di decisione sul ricorso, è utile un cenno sommario ai settori in cui si è avuta la proposizione del maggior numero di ricorsi, rinviando comunque, per una trattazione più analitica delle relative problematiche, alle specifiche sezioni di questa Relazione.

*Trattamenti svolti in ambito bancario e finanziario.* A partire dalla seconda metà del 2003 in questo settore si è indirizzato il maggior numero di ricorsi, che si sono incentrati soprattutto sull'accesso degli interessati ai dati personali detenuti dagli istituti di credito o dalle società finanziarie. È importante notare come delicate vicende che hanno interessato il mondo finanziario nell'ultimo anno (i casi Cirio e Parmalat e la vicenda dei *bond* argentini) abbiano trovato immediata eco dinanzi all'Autorità, in conseguenza della presentazione di numerose richieste di accesso, mirate a conoscere l'insieme dei dati personali trattati nelle operazioni finanziarie in questione (profili di rischio, logica e modalità del trattamento, ecc.).

---

**Settore bancario e finanziario**

*Trattamenti svolti dalle cd. centrali rischi private.* È, questo, uno dei settori dove si riscontra una maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica, anche in conseguenza del forte impatto che ha avuto il provvedimento generale del Garante intervenuto in materia (*Prov. 31 luglio 2002*). Sono stati infatti proposti molti nuovi ricorsi in cui se ne lamentava l'inosservanza, chiedendo l'applicazione dei principi in esso affermati, con particolare riguardo ai tempi di conservazione dei dati.

---

**“Centrali rischi”**

Sono emersi peraltro, anche profili ulteriori, quali il problema della conservazione nelle banche dati delle “centrali rischi” private di dati concernenti le cd. segnalazioni positive o gli effetti della revoca del consenso al trattamento dei dati espressa dall'interessato nell'interpello o direttamente nell'ambito del ricorso (v., tra i tanti, *Prov. 22 dicembre 2003*).

---

**Comunicazioni elettroniche e telefonia**

*Trattamenti di dati da parte di operatori di telecomunicazioni e problematiche relative ai trattamenti in rete.* Il settore ha visto pervenire un numero elevato di ricorsi, anche in conseguenza di importanti decisioni dell'Autorità che hanno richiamato l'attenzione sulle garanzie in materia. Ciò con particolare riguardo all'invio di messaggi promozionali indesiderati e non sollecitati ad indirizzi di posta elettronica (cd. *spamming*), tenuto oltretutto conto che gli indirizzi di posta elettronica sono spesso acquisiti tramite rastrellamento in rete a mezzo di appositi *software*.

Peraltro, l'Autorità ha talora dichiarato inammissibili alcuni ricorsi in quanto formulati da soggetti non legittimati a proporli, trattandosi di persone diverse da quelle cui si riferivano i dati concernenti gli indirizzi di posta elettronica dei quali era lamentato l'illecito trattamento.

In materia di telefonia fissa e mobile, i casi più frequenti di ricorso hanno riguardato le richieste di accesso ai dati relativi al traffico in entrata e in uscita e le opposizioni al trattamento consistente nell'invio di comunicazioni promozionali e pubblicitarie (anche a mezzo di *sms*) in assenza di consenso dell'interessato. Con riferimento alla telefonia fissa, alcuni casi hanno riguardato anche l'opposizione alla divulgazione, da parte del gestore, di numeri telefonici per i quali era stato richiesto il carattere di numero riservato.

---

**Ambito assicurativo**

*Dati conservati nelle perizie medico legali in ambito assicurativo.* L'argomento, esaminato dal Garante fin dal 1999 ed oggetto anche di significative pronunce giurisprudenziali, si è riproposto in misura più contenuta rispetto agli anni precedenti. Nei casi esaminati l'Autorità è stata chiamata più volte a decidere sull'applicabilità della disposizione che, a certe condizioni, consente di differire l'esercizio del diritto di accesso in caso di pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento. Una riduzione del contenzioso al riguardo è probabilmente derivata pure dalla più moti-

vata e condivisibile giurisprudenza alla quale si è fatto riferimento poc’anzi (cfr. *supra*, parag. 50.1.), e dalle precise scelte operate dal Codice, cui ha fatto rinvio il d.m. 20 febbraio 2004, n. 74 sull’accesso agli atti delle imprese assicurative.

*Trattamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni.* I ricorsi proposti nei confronti delle pubbliche amministrazioni coprono una serie molto vasta e differenziata di ipotesi di trattamento dei dati, che sono già state ampiamente analizzate nei capitoli II e IV. In questa sede merita comunque di essere ricordato che in tale settore hanno assunto specifico rilievo alcune opposizioni formulate dagli interessati.

## 51

## Attività ispettive e applicazione di sanzioni amministrative

### *51.1. Profili generali – Tipologia degli accertamenti ispettivi e criteri adottati*

L’art. 154 del Codice consolida, in capo al Garante, il compito di controllare se i trattamenti siano effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione. A tal fine, l’Autorità continua ad esercitare anche una funzione ispettiva per mezzo del Dipartimento vigilanza e controllo, il cui personale riveste, nell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, la qualifica di ufficiale/agente di polizia giudiziaria.

Le attività ispettive sono costituite anzitutto da accertamenti effettuati nei luoghi dove si svolgono i trattamenti, utilizzando i poteri previsti dal Codice (artt. 157–160).

In generale, le ispezioni possono essere originate da segnalazioni o reclami ricevuti dall’Autorità, da esigenze di approfondimento emerse nell’ambito dell’esame di ricorsi, d’iniziativa dell’Autorità in relazione, ad esempio, alle verifiche degli adempimenti da parte di determinate categorie di titolari o, ancora, sulla base di notizie comunque acquisite direttamente dal Garante.

Anche nella vigenza del Codice, l’esercizio dell’attività di controllo resta informato ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, tenendo presente, di volta in volta, il contesto operativo di riferimento (rischio di dispersione o di alterazione degli elementi di prova) e la disponibilità o meno del soggetto controllato ad una collaborazione per lo svolgimento delle verifiche.

I controlli possono essere effettuati pure mediante richieste, sul posto o meno, di informazioni o di esibizione di documenti; possono inoltre svolgersi anche mediante accessi a banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi dove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo stesso.

---

#### Ispezioni

Le ispezioni previste dall’art. 158 del Codice sono disposte quando, per acquisire gli elementi necessari alla definizione della vicenda, non sia idonea una mera richiesta di informazioni o di esibizione di documenti, nonché nei casi in cui non siano state fornite tempestivamente le informazioni o i documenti richiesti (o, se pervenuti, siano incompleti o non veritieri).

Si tratta di una potestà con caratteri inquisitori e i soggetti interessati agli accertamenti sono quindi tenuti a farli eseguire: l'accertamento è infatti eseguito anche in caso di rifiuto e in tale ultima ipotesi le eventuali spese sono poste a carico del titolare. Durante l'accertamento il titolare o il responsabile possono farsi assistere da persone di loro fiducia.

L'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, che contemplava in ogni caso tale autorizzazione, è oggi opportunamente richiesta dal Codice solo nel caso di accessi “svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze” (art. 158 cit.).

All'autorizzazione è equiparato l'assenso informato, che viene anche documentato per iscritto (cfr. *Prov. n. 2* del 30 gennaio 2001).

Le attività effettuate durante l'ispezione sono riportate in un sommario verbale, nel quale sono registrati tutti gli elementi rilevanti occorsi durante le operazioni e menzionate le informazioni e la documentazione eventualmente acquisita.

Nel corso o al termine del procedimento nel cui ambito vengono svolte le ispezioni, l'Autorità:

- prescrive ai titolari o responsabili del trattamento dei dati le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (la disciplina previgente contemplava un potere analogo in forma di segnalazione);
- adotta ove necessario uno dei provvedimenti di divieto o blocco del trattamento (v. artt. 143, 144 e 154 del Codice);
- contesta le violazioni amministrative eventualmente constatate;
- nei casi più gravi previsti dalla legge, procede alla comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni costituenti reato.

### **51.2. La collaborazione con gli organi dello Stato**

Nello svolgimento dell'attività ispettiva, il Garante può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato. Già da tempo si sono avute molteplici occasioni di collaborazione con le forze di polizia ed in particolare con la Guardia di finanza, in ragione delle peculiari competenze di quest'ultima nel campo delle attività di controllo in ambito amministrativo.

Nell'ottica del potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo, pertanto, nel mese di ottobre 2002 il Garante e la Guardia di finanza hanno siglato un protocollo d'intesa in base al quale è stata potenziata l'attività di collaborazione tra le due istituzioni (cfr. *Relazione 2002*, p. 145).

Successivamente al perfezionamento del protocollo di intesa, nel mese di gennaio del 2003 è stata effettuata un'intensa attività di formazione del personale del Corpo destinato a svolgere in via continuativa l'attività di collaborazione (venti unità circa

---

### **Autorizzazione dell'a.g.**

---

### **Esiti del procedimento ispettivo**

---

### **Collaborazione con la Guardia di finanza**

tra ufficiali, ispettori e sovrintendenti). Ciò ha consentito di avviare più rapidamente la collaborazione con la Guardia di finanza, che si è dimostrata estremamente proficua sia nella fase preparatoria degli interventi più delicati, grazie alle capacità investigative proprie del Corpo, sia nella fase realizzativa. Sono stati eseguiti, in particolare, 33 interventi, di cui 7 congiuntamente a personale dell'Autorità.

La collaborazione ha investito anche gli sviluppi investigativi dei casi oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria, i quali hanno comportato, nel 2003, l'esecuzione di 177 sommarie informazioni testimoniali, la ricezione di 12 querele e la segnalazione di 5 persone all'autorità giudiziaria.

I risultati raggiunti e l'esigenza di rispondere in maniera sempre più adeguata alle istanze di tutela provenienti da cittadini hanno indotto l'Autorità a chiedere per il 2004 un ulteriore rafforzamento del rapporto di collaborazione con la Guardia di finanza, allo scopo di potersi avvalere anche di personale, adeguatamente formato, in ogni regione.

Assai significative sono risultate pure le collaborazioni con la Polizia di Stato (specie per accertamenti nelle reti telematiche) e l'Arma dei carabinieri.

La collaborazione con le forze di polizia si è quindi confermata come un elemento essenziale di incremento dell'efficacia dell'azione di tutela dei diritti dei cittadini, che passa anche attraverso una più intensa attività di vigilanza e controllo.

### *51.3. I casi più significativi*

#### **Attivazione di schede telefoniche**

Un caso rilevante tra quelli emersi ha portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria dell'illecito trattamento di dati personali connesso all'attivazione di carte telefoniche effettuato da una società che gestisce numerosi punti vendita, situati nell'Italia centrale.

L'attività di accertamento dell'Autorità è partita dalla segnalazione di una persona che, dopo aver acquistato una scheda telefonica ricaricabile, era venuta casualmente a conoscenza di essere intestataria di altre sei utenze attivate a suo nome presso il medesimo esercizio commerciale.

L'attenzione del Garante si è concentrata quindi sulle attivazioni di schede telefoniche da parte di tali punti vendita, e in particolare sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali forniti dai clienti.

Dalle ispezioni presso la sede della società, nonché da riscontri incrociati con i dati in possesso della società telefonica, è emerso che, nel solo breve periodo esaminato, presso i punti vendita erano state attivate quasi 800 schede telefoniche ricaricabili nei confronti di circa 200 persone, a loro insaputa. Tale prassi illecita è stata seguita nel quadro dei "piani di incentivazione per i rivenditori" che prevedevano, al superamento di determinate soglie di attivazioni prestabilite, il riconoscimento ai rivenditori stessi di un ulteriore compenso per ogni attivazione effettuata in più rispetto a quanto programmato. La società sarebbe pertanto riuscita a lucrare, pur nel solo breve periodo preso in esame, premi per oltre quarantamila euro.

Gli interessati avevano spesso acquistato una prima scheda telefonica presso uno degli esercizi della società ed erano ignari di essere intestatari di altre schede, utilizzabili in vari modi, anche illeciti. I dati personali erano stati ovviamente trattati senza il loro consenso espresso.

La vicenda, sulla quale l'autorità giudiziaria competente ha effettuato poi ulteriori accertamenti, si lega ad un'analogia indagine svolta dalla Guardia di finanza di Rovigo sotto la direzione della locale procura della Repubblica, i cui esiti sono stati comunicati al Garante. Dalla stessa emerge che, almeno in un certo periodo di tempo, rivenditori poco scrupolosi hanno adottato comportamenti lesivi dei diritti di molte persone, a nome delle quali sono state attivate migliaia di carte telefoniche.

Un altro dei settori rilevanti dell'attività ispettiva del Garante è quello relativo al cd. *spamming*.

---

**Spamming**

In uno degli accertamenti effettuati in tale settore è stato denunciato alla magistratura il titolare di un'impresa operante nel campo delle arti grafiche.

Alcuni cittadini avevano presentato ricorso al Garante lamentando di essere stati raggiunti da *e-mail* commerciali inviate dal titolare della tipografia senza il previo consenso informato dei destinatari. Nell'accogliere tutti i ricorsi pervenuti, il Garante ha ordinato al titolare dell'impresa di cancellare i nominativi dei ricorrenti e ha disposto il blocco dei dati personali trattati illecitamente, per prevenire ulteriori possibili violazioni della legge. L'Autorità ha poi disposto che l'impresa fornisse informazioni sull'origine dei dati, sull'avvenuta cessazione degli illeciti e sui nominativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Acquisiti elementi che dimostravano la continuazione dei comportamenti illeciti da parte del titolare del trattamento successivamente alla notifica del blocco, l'Autorità ha comunicato alla competente procura della Repubblica la notizia di reato in relazione all'inosservanza alle prescrizioni del Garante e all'illecito trattamento dei dati personali.

Un ulteriore settore di intervento ha riguardato le misure di sicurezza delle banche dati, con particolare riguardo ai servizi di *e-banking*. Tali servizi consentono a ogni cliente abilitato, previo inserimento di codici di autenticazione, di consultare via Internet i movimenti del proprio conto corrente e di visualizzare i dati che lo riguardano e gli estratti conto, creando un prospetto delle ultime operazioni effettuate da memorizzare o stampare.

---

**Servizi di e-banking**

Il Garante si è attivato a seguito del ricorso di un cliente di una banca *on line* che, nel consultare via Internet la propria posizione contabile, aveva avuto accidentalmente accesso ad informazioni riservate di altri correntisti ignari. Il caso, che ha assunto un notevole interesse per i suoi riflessi sul rapporto dei clienti con la banca, è stato già analizzato in altra parte di questa Relazione (cfr. *supra*, parag. 11.). Qui occorre solo puntualizzare che il Garante ha inoltrato denuncia alla magistratura ordinando contestualmente, con apposito provvedimento, di adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire il ripetersi di tali illeciti. L'adempimento di tale prescrizione ha consentito alla banca di beneficiare dell'ammissione al pagamento di una ammenda con conseguente possibilità di beneficiare dell'estinzione del reato, così come previsto dal Codice (art. 169).

#### 51.4. Riferimenti statistici

Grazie all'apporto fornito anche dalla collaborazione con la Guardia di finanza, l'attività ispettiva effettuata nel periodo fino al 31 marzo 2004 ha avuto un incremento significativo rispetto a quella svolta nel precedente periodo di riferimento.

Nell'ambito delle centinaia di procedimenti di controllo avviati dall'Autorità, 69 sono stati svolti anche mediante necessari accertamenti ispettivi *in loco*.

Le attività ispettive sono state avviate sulla base di:

- segnalazioni pervenute all'Ufficio (45%);
- autonomi accertamenti a seguito di ricorsi presentati al Garante (36%);
- accertamenti avviati di iniziativa (19%).

Gli accertamenti eseguiti hanno riguardato in prevalenza verifiche concernenti:

- le modalità di acquisizione del consenso, in molti casi connesse ad attività effettuate sulla rete Internet mediante l'invio di sollecitazioni commerciali non richieste via *e-mail*;
- il rispetto delle disposizioni di legge in relazione al trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza;
- l'accertamento dell'origine dei dati oggetto di trattamento;
- le misure di sicurezza.

Le ispezioni sono state effettuate:

- in 61 casi mediante richieste di informazioni ed esibizione di documenti, formulate sul posto;
- in 8 casi mediante accessi a banche dati.

Con riferimento all'ambito territoriale la ripartizione è stata:

- nord (41%);
- centro (43%);
- sud (16%).

L'incidenza delle violazioni penali sui procedimenti amministrativi di controllo avviati è pari circa al 16%. Le violazioni segnalate riguardano ipotesi di trattamento illecito di dati personali, omessa adozione di misure di sicurezza, inosservanza dei provvedimenti del Garante e false dichiarazioni al Garante.

In generale le ispezioni hanno consentito di rilevare che nel settore privato le aziende più grandi stanno assumendo specifiche iniziative per adeguarsi alla normativa e agli indirizzi dell'Autorità, anche attraverso la costituzione di unità organizzative con deleghe specifiche e veri e propri "uffici *privacy*", mentre le aziende medio-piccole dimostrano un livello inferiore di adeguamento.

Nella pubblica amministrazione stenta di più ad affermarsi una vera e propria cultura della *privacy* applicata ai processi di lavoro e alla gestione delle pratiche di ufficio. Talvolta, ad un assetto formalmente corretto non corrisponde una piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connesse al trattamento dei dati personali. Alcune delle attività ispettive hanno rivelato ancora preoccupanti fenomeni di superficialità nel trattamento dei dati, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli archivi e le connesse misure di sicurezza.

Si è pure rilevata, nelle amministrazioni pubbliche, la frequente mancanza di articolazioni dedicate all'attuazione della normativa, dotate di autonomie decisionali e gestionali indispensabili per tradurre in pratica i programmi formalmente delineati.

#### *51.5. L'attività sanzionatoria del Garante*

Anche nel settore delle sanzioni amministrative il Codice in materia di protezione di dati personali ha introdotto novità di assoluto rilievo.

In modo significativo, il d.lg. n. 196/2003 inserisce nella Parte III, “Tutela dell'interessato e sanzioni” un apposito titolo dedicato alle “Sanzioni”, a sua volta suddiviso nel Capo I (“Violazioni amministrative”) e nel Capo II (“Illeciti penali”, distinguibili in delitti e contravvenzioni).

Le violazioni amministrative previste dal Codice sono: 1) omessa o inidonea informativa all'interessato (art. 161); 2) cessione dei dati in violazione dell'art. 16, comma 2, o di altre disposizioni in materia di disciplina dei dati personali (art. 162, comma 1); 3) violazioni delle disposizioni in tema di comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 84, comma 1 (art. 162, comma 2); 4) omessa o incompleta notificazione del trattamento (art. 163); 5) omessa informazione ed esibizione di documenti al Garante (art. 164).

La nuova normativa mostra così di voler rafforzare ulteriormente, in termini di effettività della tutela degli interessati, gli strumenti idonei a sanzionare una serie di comportamenti illeciti sul piano amministrativo, che possono essere commessi sia nei confronti degli interessati, sia nei confronti del Garante.

Si è scelto quindi, da un lato, di dare maggior risalto (anche visivo) rispetto al passato ai comportamenti, omissivi e non, da cui può conseguire la contestazione solo di una violazione amministrativa, concentrandoli in un apposito capo, distinti da altri tipi di illeciti; dall'altro, di aggiornare gli importi delle relative sanzioni nei limiti consentiti dalla delega legislativa conferita al Governo.

Nel caso di omessa o incompleta notificazione, oltre alla sanzione pecunaria amministrativa, è stata prevista specificamente la pena accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione. Per le altre violazioni, l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione è invece in facoltà dell'Autorità che può disporla quando il suo utilizzo risulti opportuno per le modalità e le finalità del trattamento, oltre che per la natura dei dati, ai fini della tutela dei diritti degli interessati.

Per quanto attiene al procedimento di applicazione, il Codice non ha invece apportato nessuna modifica rispetto a quanto già stabilito dalla disciplina previgente, fatto salvo il conferimento *ex novo* all'Autorità della competenza a contestare e applicare la sanzione amministrativa già prevista in materia di vendite a distanza (art. 179, comma 3, in riferimento al d.lg. n. 185/1999).

L'attività operativa svolta nel corso del 2003 relativamente alle contestazioni di violazioni amministrative è stata caratterizzata da un intenso ricorso allo strumento sanzionatorio. Ciò anche a seguito di indagini effettuate dall'Autorità in specifici settori e che hanno coinvolto, in qualità di titolari, soggetti pubblici e privati. Di

---

**Le novità introdotte dal Codice**

**Tipologia delle  
violazioni  
amministrative  
contestate**

rilievo sono stati anche gli autonomi procedimenti di verifica del rispetto della normativa sui dati personali avviati a seguito di decisione sui ricorsi proposti innanzi all'Autorità, all'esito dei quali è stata spesso prevista la preliminare contestazione di violazione amministrativa.

L'analisi in dettaglio delle violazioni contestate permette di individuare le operazioni di trattamento e le modalità che sono state oggetto di constatazione di infrazioni.

L'informativa all'interessato, in particolare, nelle attività effettuate per mezzo dei nuovi strumenti multimediali di comunicazione, è stata spesso omessa o è risultata incompleta al momento del raffronto con le modalità e finalità del trattamento perseguiti di fatto in concreto dal titolare. Significativo, in proposito, è ad esempio il caso nel quale, a seguito della segnalazione di un interessato, si è accertato che i dati raccolti per mezzo della prenotazione ed acquisto di biglietteria marittima (per le operazioni effettuabili sul sito della compagnia di navigazione) venivano utilizzati anche per attività ulteriori rispetto a quelle per le quali era stata fornita l'informativa presente sul sito stesso. Altre violazioni in tema di informativa sono poi state accertate nell'ambito delle attività di promozione commerciale per mezzo di strumenti di comunicazione elettronica, a causa di trattamenti effettuati in modo difforme dalla previsione normativa, che prevede in argomento il rispetto del principio di *opt-in* (cfr. ora, art. 130, comma 4).

Per quanto riguarda invece i trattamenti di dati personali effettuati per mezzo di sistemi di videosorveglianza, si continuano ad accettare e sanzionare violazioni connesse ad informative assenti o carenti di qualsiasi riferimento alle modalità e finalità del trattamento in tal maniera effettuato.

A seguito di un ricorso proposto dall'interessato, è stata anche accertata e contestata la violazione, da parte di imprese assicuratrici, del principio più volte affermato dal Garante (ora disciplinato in modo parzialmente diverso dal Codice), in base al quale i dati personali in possesso delle imprese stesse e contenuti nelle perizie medico-legali dovevano essere comunicati all'interessato esclusivamente tramite un medico, designato dall'interessato stesso o dall'impresa che detiene i dati (art. 23, comma 2, legge n. 675/1996).

In tema di mancato riscontro alle richieste di informazioni ed esibizione di documenti, rivolte dall'Autorità (ora, ai sensi dell'articolo 157 del Codice), i soggetti pubblici –quali titolari del trattamento– sono risultati purtroppo spesso inadempienti e sono stati pertanto oggetto di varie contestazioni di violazione amministrativa ora prevista dall'articolo 164 (omessa informazione o esibizione al Garante). Merita di essere quindi ribadito in questa sede che la richiesta di informazioni o documenti in tali casi va inquadrata, nell'ambito dei rapporti tra istituzioni pubbliche, come attività strumentale all'imparzialità dell'azione amministrativa: per ben operare l'Autorità ha infatti necessità, nel valutare la fondatezza delle segnalazioni che ad essa pervengono ed al fine di accettare l'eventuale violazione degli obblighi di legge, di assumere una serie completa di elementi, tali da consentire una corretta decisione.

Sempre con riferimento ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici, sono state pure accertate, all'esito della verifica presso il registro dei trattamenti sulla notificazione inviata all'Ufficio, violazioni concernenti l'omessa od incompleta notifica-

zione; di conseguenza, sono state predisposte anche in questo caso alcune contestazioni di violazioni amministrative.

Per quanto attiene poi ai provvedimenti di ordinanza-ingiunzione al pagamento di somme, nell'anno 2003 si sono predisposte, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, alcune decine di rapporti necessari all'eventuale e successiva adozione del provvedimento medesimo.

Tale dato lascia prevedere che per il futuro, così come si è già verificato per il periodo preso in considerazione, sia ipotizzabile un ulteriore aumento delle attività relative al contenzioso amministrativo dell'Autorità, tra le quali anche quella di obbligatoria audizione delle parti (art. 18 l. n. 689 cit.).

## 52 L'attività di informazione e comunicazione

### *52.1. Profili generali*

Il rischio di muoversi rapidamente verso una società della classificazione e della sorveglianza, la permanente attenzione ai problemi della sicurezza collettiva, nazionale ed internazionale, il ricorso sempre più massiccio a tecnologie di raccolta e conservazione di dati, il potenziale uso indiscriminato delle informazioni più delicate relative alle persone, hanno indotto il Garante, nel corso del 2003, ad intensificare la sua azione di informazione e comunicazione specie su queste tematiche. Un compito non facile, ma necessario in considerazione dell'obiettivo istituzionale di promuovere un diritto, quello alla protezione dei dati personali, che si è andato affermando come uno dei cardini della nuova cittadinanza elettronica fino ad essere riconosciuto nella sua piena autonomia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in due disposizioni (artt. I-50 e II-8), dal progetto di Costituzione europea.

L'Autorità ha cercato di raggiungere un livello sempre più alto di produzione informativa riguardo all'intero spettro delle tematiche sulle quali si incentra la sua azione: la tutela della libertà e della dignità della persona, la gestione trasparente delle banche dati, l'uso non discriminatorio delle informazioni personali, specie di quelle sanitarie, fornendo al contempo a cittadini, imprese e istituzioni contributi esplicativi ed indicazioni operative per l'attuazione delle norme, specialmente in presenza del Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Particolare significato ha assunto l'impegno costante rivolto dall'Autorità alla definizione di regole per il corretto utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione, così come l'attenzione posta ai rischi che possono derivare per la libertà delle persone dalle indagini genetiche, dall'uso sproporzionato delle tecniche biometriche, dalla raccolta dei dati *on line*, dalla localizzazione, dall'elaborazione dei profili dei consumatori.

Non è mancata l'attenzione alla promozione della *privacy* come "valore aggiunto" per imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di instaurare un rapporto nuovo con cittadini, clienti, utenti e consumatori.

La ricerca di un corretto equilibrio tra diverse esigenze e tra diritti equivalenti ha caratterizzato, anche nel 2003, gli interventi del Garante, con particolare riguardo al diritto di cronaca e alla dignità delle persone.

Trasparenza, correttezza, tempestività, esaustività sono valori ai quali il Garante ha da sempre improntato la sua azione di informazione.

In linea con questi obiettivi, l'Autorità ha confermato la scelta di affidare la sua informazione ad un linguaggio rigoroso, ma attento ad una funzione divulgativa. Nel dar conto della propria attività e delle tematiche all'ordine del giorno, l'Autorità ha richiamato l'attenzione di quanti trattano dati personali sugli obblighi da attuare, sui rischi di violazione e sugli illeciti messi in atto.

### *52.2. I prodotti informativi ed editoriali del Garante*

La tipologia dei prodotti informativi ed editoriali è ampia e differenziata, ma comunque nettamente caratterizzata, alla luce della precisa connotazione istituzionale dell'Autorità, e si fonda su una strategia integrata di comunicazione, nella quale spicca anche un aumentato utilizzo di *mass media* tradizionali, come radio e tv, nonché di *media on line*.

Nel periodo dal 1° aprile 2003 al 15 marzo 2004, sulla base della rassegna stampa prodotta dall'Ufficio, le pagine dei maggiori quotidiani e periodici nazionali ed internazionali e dei media *on line* che hanno dato spazio alle tematiche riguardanti generalmente la *privacy* sono risultate circa 7500, delle quali oltre 1700 dedicate specificamente all'attività del Garante. Le prime pagine dedicate ai temi della protezione dei dati personali sono state circa 700 (di cui oltre 300 riguardanti la sola Autorità). Numerose sono state le interviste pubblicate sulla carta stampata (83), su tv e radio nazionali e locali (130 nel complesso), e diverse su pubblicazioni *on line*.

---

#### I prodotti informativi

---

##### **La Newsletter**

La *Newsletter* settimanale, al suo quinto anno di pubblicazione (per un totale complessivo di 205 numeri), è diventata ormai lo strumento di riferimento dell'attività di comunicazione del Garante. In particolare, essa riesce a coniugare un'illustrazione, in chiave giornalistica, dei provvedimenti e dell'attività dell'Autorità con l'esigenza di un'informazione di tipo più ampio ed approfondito. Nel corso degli anni, la *Newsletter* ha infatti dedicato una crescente attenzione a quanto avviene in campo comunitario ed internazionale, riguardo non solo ai temi della protezione dei dati, ma anche al più ampio ambito della tutela dei diritti fondamentali, fornendo un vasto panorama di questioni e problematiche.

La possibilità di consultare la *Newsletter on line* ha facilitato la diffusione delle informazioni.

Le *Newsletter* diffuse tra il 1° gennaio 2003 e il 31 marzo 2004 sono state 54, mentre i comunicati stampa 39.

---

##### **Il Cd-Rom**

Nel 2003 è giunto alla sua decima edizione l'archivio digitale ipertestuale “Cittadini e Società dell'informazione”, che contiene in forma integrale e nell'originale

veste editoriale i provvedimenti del Garante, il Codice, la documentazione relativa alla normativa nazionale ed internazionale di riferimento e le pubblicazioni realizzate. Il *Cd-Rom*, che consente una consultazione con funzioni di ricerca *full-text*, rappresenta uno strumento ormai conosciuto e costantemente richiesto da parte di amministrazioni pubbliche, imprese, liberi professionisti e cittadini. Le recenti edizioni presentano caratteristiche di multimedialità, con l'inserimento di video divulgativi e dello *spot* televisivo e radiofonico, trasmesso dalle tre reti Rai nel marzo 2003, nonché miglioramenti tecnici e di contenuto che ne rendono ancora più funzionale l'uso.

Tra le attività di comunicazione resta il Bollettino che raccoglie i provvedimenti del Garante, la normativa emanata in materia, i comunicati stampa ed altra documentazione significativa, e che dal gennaio 2004 ha aggiornato la propria veste editoriale.

La necessità di sviluppare una sempre maggiore conoscenza delle norme sulla *privacy* e dei diritti oggi riconosciuti ai cittadini, ha spinto l'Autorità a sviluppare nuove modalità di informazione: oltre agli strumenti di comunicazione già utilizzati –da quelli tradizionali (comunicati, *Newsletter*, conferenze stampa, incontri periodici con la stampa) a quelli multimediali ed interattivi– l'Autorità ha realizzato nuovi significativi prodotti.

L'impegno per una comunicazione agile, immediata e diretta in primo luogo al cittadino ha trovato concreta attuazione nella realizzazione di *depliant* divulgativi in grado di illustrare, secondo un percorso ben preciso, i diversi aspetti connessi con la protezione dei dati. I pieghevoli finora pubblicati sono dedicati: il primo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa; il secondo, all'attività e al ruolo del Garante; il terzo a come difendere la *privacy* in Internet.

Il progetto di comunicazione istituzionale proseguirà con la realizzazione di un quarto *depliant* sulla *privacy* nella telefonia.

Notevole sviluppo hanno avuto poi, nel periodo considerato, i prodotti editoriali dell'Autorità.

Il notiziario bimestrale, “*Garanteprivacy.it*”, che ha preso avvio nel dicembre 2002, è giunto al suo settimo numero. Il bimestrale è una pubblicazione destinata in particolare a personalità del mondo istituzionale ed imprenditoriale, caratterizzata da una comunicazione agile ed essenziale, in grado di sottolineare l'attività dell'Autorità nei diversi settori di intervento.

Allo scopo, inoltre, di contribuire all'approfondimento dei temi legati alla *privacy* e ai principi posti dalla normativa nazionale e comunitaria, il Garante ha deciso di dar vita ad un nuovo prodotto editoriale, la collana “Contributi”. Sono attualmente disponibili i primi due volumi, il “Massimario 1997-2001”, a cura di Luigi Pecora e Giuseppe Staglianò, relativo ai provvedimenti adottati dal Garante nel primo quadriennio di attività, e “Privacy e giornalismo”, a cura di Mauro Paissan.

Nel primo libro, l'attività di massimazione in chiave tecnico-giuridica dei provvedimenti assunti nel corso degli anni è stata preordinata alla formazione di una rassegna di “giurisprudenza” del Garante che, attraverso un'articolazione in voci e sottovoci, permetta la rapida e corretta individuazione degli argomenti trattati e delle decisioni assunte. L'opera, che arricchisce il panorama delle pubblicazioni curate dal

---

**Il Bollettino**

---

**I prodotti editoriali**

---

**Il notiziario bimestrale**

---

**“Massimario 1997-2001”**

Garante e la cui edizione è imminente anche su supporto informatico, si indirizza in particolar modo ad una platea di utenti costituita da giuristi, operatori del diritto, ordini professionali, imprese ed istituzioni pubbliche e private.

---

**“Privacy e giornalismo”**

Il secondo volume raccoglie, invece, un’ampia scelta delle decisioni adottate dall’Autorità in materia di tutela della persona e libertà di manifestazione del pensiero. I provvedimenti sono organizzati per grandi temi e preceduti da un breve sommario che ne riassume i contenuti e mettendo in luce gli aspetti più significativi. Come in una sorta di manuale pratico per i giornalisti, ma anche per i cittadini, si possono agilmente rintracciare le decisioni riguardanti la tutela dei minori, i rapporti tra cronaca e giustizia, l’uso dei dati di personaggi pubblici, la trasparenza delle fonti pubbliche, i divieti e i rischi derivanti dalla diffusione dei dati sulla salute e sulla vita sessuale, l’uso di fotografie e foto segnaletiche.

È in preparazione un terzo volume, che affronterà il tema della protezione dei dati nelle attività produttive, a cura di Gaetano Rasi.

**52.3. La partecipazione a manifestazioni e conferenze**

L’attività dell’Autorità collegata con seminari, convegni ed altre iniziative ha visto, nel corso del 2003 e nei primi mesi del 2004, la conferma di un grande interesse da parte del pubblico. In linea con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della legge e di diffonderla presso cittadini ed operatori pubblici e privati, il Garante ha confermato la sua presenza in importanti manifestazioni con il proprio *stand* e con la partecipazione dei suoi rappresentanti a dibattiti e convegni.

---

**Forum P.A. 2003**

Nell’ambito del *Forum P.A.*-edizione 2003, svoltosi a Roma dal 5 al 9 maggio, il Garante è stato chiamato ad affrontare il tema dei rapporti tra sicurezza e *privacy*, del rispetto delle norme sulla riservatezza da parte delle pubbliche amministrazioni, delle misure organizzative e tecnologiche da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali. Gaetano Rasi, componente dell’Autorità, è intervenuto al convegno dedicato a “La sicurezza dei cittadini nello Stato federale”. Affrontando il tema dei rapporti tra sicurezza e *privacy*, Rasi ha sottolineato che la tutela della collettività e le garanzie di libertà del singolo individuo sono certamente conciliabili, come sta a dimostrare, in particolare nel campo della videosorveglianza, la fattiva collaborazione con il Ministero dell’interno.

Il segretario generale dell’Autorità, Giovanni Buttarelli, ha tenuto un corso su “La gestione dei dati sensibili e la tutela della *privacy* nei rapporti tra cittadini e amministrazioni”. Il corso al quale hanno partecipato centinaia di persone, si è articolato in una prima parte, a carattere illustrativo, dedicata alla evoluzione normativa e in una seconda parte, a carattere pratico, nella quale si è effettuata una verifica dell’applicazione della normativa sulla *privacy* nei diversi settori della p.a.

---

**Com-p.a. 2003**

L’Autorità garante è stata presente anche al Com-p.a. 2003, Salone della comunicazione pubblica di Bologna (dal 17 al 19 settembre). Nell’ambito della manifestazione dedicata al tema “Per il buon Governo. Dieci anni di Comunicazione Pubblica”, il vice presidente del Garante, Giuseppe Santaniello, ha partecipato al convegno su “Comunicazione e diritto” con un intervento sul tema della protezione dei dati in quanto elemento costitutivo dell’informazione.